

Consiglio Nazionale Forense, sent. 25 ottobre 2021, n. 178

(omissis)

L'avv. [RICORRENTE] è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere del seguente capo di incolpazione: "A. *Violazione dell'art. 18, lett c) L. n. 247/2012 nonché degli artt. 10 e 16 del previgente codice deontologico (ora artt. 6 e 24 N.C.), per aver assistito professionalmente il sig. [AAA] in questione societaria riguardante l'Immobiliare [ALFA] s.r.l. assumendo contestualmente la veste di amministratore unico della stessa Immobiliare [ALFA] s.r.l. e di [BETA] s.r.l. (socio della prima); B. Violazione dell'art. 27 del previgente CDF (ora art. 43.3 del NCD), perché, pur avendo avuto notizia in data 05.09.2014 della nomina come legale dell'Avv. [BBB] da parte del Geom. [CCC], provvedeva ad inviare a quest'ultimo il successivo 08.09.2014 un'intimazione, senza darne notizia per conoscenza, al difensore nominato; C. Violazione degli artt. 20 (divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive) e 29 (notizie riguardanti il collega) del previgente CDF (ora artt. 52 e 42 NCD) perché nella mail dell'11.09.2014 diretta all'avv. [BBB] e ad altre parti, usava:*

- *espressioni sconvenienti, in particolare il continuo riferimento per marcare presunti errori del collega, a linguaggio (punteggi) di tipo "calcistico" nonché la frase "noi avvocati di lungo corso, che giochiamo nella realtà di Napoli e della Cassazione, sappiamo vivere le difficoltà", pur in presenza di iscrizione all'albo dei cassazionisti risalente al [omissis];*
- *espressioni denigratorie, quale riferimento diretto al collega ad una frase di Einstein "due sono le cose infinite nella vita: l'universo e la stupidità umana. Non sono certo dell'universo" e, di seguito, "dovrà correre molto per potermi guardare allo stesso livello".*

1.1. Il procedimento trae origine dall'esposto del 18 settembre 2014 con cui il geom. [CCC], la sig.ra [DDD] e l'avv. [BBB] rappresentavano al COA di Vicenza che: (i) il [CCC] era amministratore unico, nonché socio al 20% della Immobiliare [ALFA] s.r.l., società partecipata anche dai sig.ri [AAA] (al 65%), [EEE], [FFF] e [HHH] (al 5% ciascuno); (ii) la Immobiliare [ALFA], costituita nel 2009 per una operazione immobiliare, era sostanzialmente inattiva ed era amministrata di fatto dal sig. [AAA], le cui quote di partecipazione erano state sequestrate per effetto del coinvolgimento in alcuni procedimenti penali e fiscali; (iii) il geom. [CCC], nell'aprile 2014, era stato contattato dal sig. [AAA] e dal suo legale, avv. [RICORRENTE], i quali gli avevano proposto la cessione delle quote dietro trasferimento di uno dei lotti di proprietà della società; (iv) nel corso di un'assemblea dei soci, l'esponente apprendeva che l'avv. [RICORRENTE] era intervenuto non come legale del sig. [AAA], bensì quale rappresentante della [BETA] s.r.l., società che, all'insaputa degli altri soci, aveva acquisito la quota del 5% di proprietà della sig.ra [HHH]; (v) in conseguenza di molteplici contrasti insorti con l'avv. [RICORRENTE] e il sig. [AAA], il geom. [CCC] si rivolgeva all'avv. [BBB], il quale con una mail comunicava all'incolpato di aver assunto la difesa dell'esponente; (vi) ciononostante, l'avv. [RICORRENTE] inviava lettera di diffida all'esponente e

non anche al suo difensore, nella quale dichiarava di agire nell'interesse della [BETA] s.r.l., del sig. [AAA] e del sig. [FFF], altro socio, firmatari di un avviso di convocazione di nuova assemblea, diffidandolo, a tal fine, a consegnare il libro dei verbali di assemblea, firmandosi "*Dott. Commercialista Avv. [RICORRENTE]*"; (vii) nel corso di successiva assemblea dei soci, il [CCC] veniva revocato dalla carica di amministratore unico, con conseguente nomina dell'avv.[RICORRENTE], senza che quest'ultimo ne desse notizia al collega [BBB]; (ix) infine l'avv. [RICORRENTE] inviava a tutti i soci della Immobiliare [ALFA], all'avv. [BBB] ed ai carabinieri di [omissis] una raccomandata contenente espressioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti dell'avv. [BBB] e, in generale, degli avvocati di provincia.

1.2. Edotto della presentazione dell'esposto, il segnalato depositava al COA di Vicenza una memoria difensiva nella quale riferiva di aver conosciuto il geom. [CCC] nel 2014, non in qualità di difensore del sig. [AAA], ma quale amministratore della [BETA] e di non aver avuto contezza della nomina dell'avv. [BBB]. Quanto alla sua nomina di A.U. della Immobiliare [ALFA], deduceva l'inesistenza di eventuali incompatibilità con l'esercizio della professione forense, dal momento che era iscritto anche all'albo dei commercialisti e che, in ogni caso, la società in questione non svolgeva alcuna attività incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato. In merito, invece, alle espressioni ingiuriose asseriva di aver semplicemente risposto ad offese ben più gravi rivoltegli e che, in ogni caso, aveva già rivolto le proprie scuse all'avv. [BBB].

1.3. A seguito della trasmissione del fascicolo al CDD, l'incolpato veniva ascoltato dal consigliere istruttore, il quale, all'esito dell'istruttoria, chiedeva l'approvazione del capo di incolpazione sopra riportato.

1.4. All'esito del procedimento il CDD deliberava il non luogo a provvedimento disciplinare in ordine alla violazione di cui al capo B) dell'incolpazione per insussistenza della stessa, ravvisando, invece, responsabilità per gli addebiti di cui ai punti A) e C) dell'incolpazione e, per l'effetto, comminava la sanzione della sospensione per la durata di due mesi. In particolare, il CDD evidenziava che: - risultava raggiunta la prova del capo A) di incolpazione, poiché esisteva la prova documentale che l'incolpato avesse assunto la carica di amministratore unico sia nella Immobiliare [ALFA] che nella [BETA], elementi sufficienti a comprovare la violazione dell'art. 18, lett. C, L. Prof. 247/12. La difesa assunta in tal senso dall'avv. [RICORRENTE], ovvero che l'iscrizione in due diversi albi professionali scongiurasse l'ipotesi di incompatibilità, non appariva condivisibile, posto che l'avvocato è comunque soggetto alle norme deontologiche forensi a prescindere dalla circostanza che sia iscritto anche ad un altro albo; - risultava pure raggiunta la prova della violazione dell'art. 24, c.1, dal momento che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale emergeva che l'incolpato aveva assunto contemporaneamente la difesa del sig. [AAA], socio di maggioranza della Immobiliare [ALFA] e la carica di A.U. della società [BETA], altro socio di minoranza della Immobiliare [ALFA], con evidente conflitto di interessi; risultavano provati i fatti del capo C), poiché le

espressioni contenute nella lettera dell'avv. [RICORRENTE] dovevano certamente ritenersi offensive nei confronti del destinatario e non potevano ritenersi rilevanti le presunte scuse dell'incolpato. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, il CDD riteneva di applicare la sanzione per la violazione più grave dell'art. 24 nella misura ridotta perchè (i) la maggior parte delle violazioni erano state commesse in pendenza del vecchio CDF, il cui trattamento sanzionatorio doveva ritenersi più favorevole; (ii) l'incolpato era effettivamente iscritto anche all'albo dei commercialisti, circostanza che gli avrebbe consentito di ricoprire cariche societarie; (iii) il contegno tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento e le scuse rivolte al collega andavano valutate positivamente.

1.5 L'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso per l'annullamento e/o la riforma della decisione del CDD, della relazione del consigliere istruttore e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale per i seguenti motivi: a) - il primo capo di incolpazione muove da un assunto errato, dal momento che, sebbene la lettera c) dell'art. 18 l. 247/12 contempra la specifica ipotesi di incompatibilità, la precedente lettera a) del medesimo articolo consente agli avvocati di essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e revisori contabili. La professione di commercialista ammette l'attività di amministrazione di aziende e la funzione di rappresentante comune. L'art. 18 non contempla, invece, limitazioni nell'esercizio di tale attività professionale; pertanto costituisce errore l'aver escluso che l'esercizio della doppia professione e l'iscrizione in due differenti albi superi la suddetta ipotesi di incompatibilità; b) - con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce non essere stato violato l'art. 24, c. 1, stante l'insussistenza di un rapporto professionale difensivo con il sig. [AAA]. Secondo il ricorrente, poi, le dichiarazioni rese dai soggetti firmatari dell'esposto non possono avere valore di testimonianza; c) - con il terzo motivo il ricorrente deduce che la lettera è stata redatta su carta intestata della Immobiliare [ALFA], della quale era divenuto amministratore. Dunque, non si trattava di corrispondenza tra legali; rappresentava una risposta ad alcune informazioni relative ai titoli professionali del ricorrente; le frasi contestate erano prive sia di intenti offensivi sia del carattere della sconvenienza, trattandosi, in un caso, di una valutazione sulla propria attività professionale e, nell'altro, di una nota citazione di Albert Einstein.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In tutti i motivi di impugnazione il ricorrente lamenta un'inesatta ricostruzione della vicenda da parte del CDD, il quale non avrebbe correttamente valutato l'esercizio contemporaneo di una doppia professione quale circostanza dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità deontologica. Da ciò discenderebbe una erronea ed insufficiente motivazione della decisione impugnata. L'assunto del ricorrente non pare fondato. La decisione impugnata appare corredata da una sufficiente motivazione che dà conto dell'iter logico giuridico seguito dall'organo disciplinare.

2. Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata o inidonea valutazione, da parte del CDD, del contemporaneo esercizio di due diverse

professioni e della relativa iscrizione in due diversi albi professionali. Detta circostanza escluderebbe, a detta del ricorrente, la violazione delle norme in tema di incompatibilità, ravvisata, invece, dal CDD. L'art. 18 della legge 247/2012 assume l'incompatibilità della professione forense con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. Sulla scorta del chiaro dettato normativo la giurisprudenza - sia del Supremo Collegio che domestica - reputa pacificamente incompatibile, nel vigore della previgente come nell'attuale disciplina, l'attività gestoria di una società rispetto all'esercizio della professione forense. *"L'avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari"* (CNF sentenza n. 55 del 16 giugno 2020 ; Cass. civ., S.U, 1/06/2018, n. 14131). Ciò posto, la circostanza che una simile incompatibilità non valga per i commercialisti non implica certo una deroga per l'avvocato che svolga anche la professione di commercialista. L'iscrizione all'albo degli avvocati comporta l'applicazione tout court della normativa di settore e, quindi, anche dell'art. 18 della legge 247/2012, posta a presidio del principio di autonomia e indipendenza del difensore, che non può essere in alcun modo scalfito dal possibile esercizio di altra professione, come previsto dalla lett. a) dell'art. 18 della legge 247/2012. Il contemporaneo esercizio di altra attività professionale non attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense. Ciò è comprovato dalla mancanza di una qualsiasi previsione derogatoria che avrebbe trovato facile collocazione nel testo dell'art. 18 cit. che disciplina, appunto, sia l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo con l'attività di amministratore di società sia la possibilità di iscrizione nell'albo dei commercialisti.

3. Quanto alla seconda censura, il ricorrente precisa di non aver mai assunto la difesa del sig. [AAA], con conseguente mancanza, nel caso concreto, di un conflitto di interessi. In realtà nel provvedimento gravato, ai fini dell'emersione della violazione, vengono evidenziati i complessi rapporti di interesse del professionista in capo al quale coesistevano le cariche di amministratore della Immobiliare [ALFA] e di amministratore della società [BETA] (socio della [ALFA]) e la funzione di legale del [AAA], ruoli che erano potenzialmente confliggenti. Tutti i testi escussi ([CCC], avv. [BBB] e [DDD]) hanno riferito di aver avuto rapporti con il ricorrente nella veste di legale del sig. [AAA], oltre

che amministratore della [BETA]. Dal che appare palese una situazione di potenziale conflitto di interessi tra il ruolo di difensore di una parte e di legale rappresentante di altre parti coinvolte nella medesima vicenda. "Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo" (CNF sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019 sentenza n. 199 del 15 ottobre 2020). ; nello stesso senso CNF Con lo stesso motivo di impugnazione l'avv. [RICORRENTE] lamenta la mancanza di rilevanza probatoria delle dichiarazioni provenienti dai firmatari dell'esposto, cui il CDD avrebbe dato eccessivo rilievo. In realtà il CDD non ha posto a fondamento della propria decisione solo quanto esposto dai sig.ri [CCC] e [DDD], ma anche la documentazione agli atti, inerente al ruolo gestorio e societario svolto dal ricorrente, oltre che quanto dichiarato dall'avv. [BBB], di talché la statuizione appare sorretta da un sufficiente quadro probatorio.

4. Quanto alla terza censura, il ricorrente lamenta una inesatta valutazione dei fatti da parte del CDD, il quale avrebbe ravvisato profili di responsabilità deontologica ritenendo erroneamente che la lettera inviata dall'avv. [RICORRENTE] contenesse espressioni offensive e che fosse stata sottoscritta in qualità di legale. Entrambe le censure non paiono fondate. Alcun rilievo scriminante può avere il fatto che le frasi siano contenute in uno scritto redatto in una veste diversa da quella di avvocato. Infatti: *"l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p."* (CNF sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020; in senso conforme, CNF sentenza n. 42 del 25

febbraio 2020). E ancora: *“l’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate”* (CNF sentenza n. 30 del 6 maggio 2019). Sul carattere sconveniente e offensivo delle frasi contenute nella lettera dell’avv. [RICORRENTE] dell’11 settembre 2014, non può non concordarsi con la valutazione del CDD del Veneto circa gli apprezzamenti ironici sulla qualità professionale dell’avv. [BBB], messo alla berlina nei confronti di vari destinatari della missiva. Sull’argomento appare esauriente il richiamo al precedente di questo Consiglio: *“l’avvocato deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente)”* (CNF sentenza del 19 marzo 2018, n. 8).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2021.